



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

NUOVO REGOLAMENTO INTERNO
DELLA SEZIONE

Determinazione del 15 giugno 2026, n. 112



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

NUOVO REGOLAMENTO INTERNO
DELLA SEZIONE

Relatore: Presidente Antonello Colosimo



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

Adunanza plenaria del giorno 15 giugno 2026

Il Collegio è così composto:

Presidente della Sezione
Presidente aggiunto della Sezione
Consiglieri

Antonello COLOSIMO
Chiara BERSANI
Francesca PADULA
Maria Laura PRISLEI
Marco VILLANI
Francesca Paola ANELLI
Silvana RICCIO
Antonio AGOSTINI
Marcella PAPA

Primi Referendari

Andrea MAZZIERI
Daniela CIMMINO
Patrizia ESPOSITO
Sabrina FACCIORUSSO
Marco CAVALLARO
Alessandra MOLINA
Ruben D'ADDIO
Pierlorenzo CAMPA
Chiara BASSOLINO
Costantino NASSIS
Francesca LEOTTA
Mara ROMANO

Referendari



CORTE DEI CONTI

visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214;

viste le leggi 21 marzo 1958 n. 259 e 14 gennaio 1994 n. 20, come novellata, da ultimo, dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1;

visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14 del 16 giugno 2000, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificato da ultimo dalla deliberazione delle Sezioni riunite n. 1/DEL/2024 e dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza del 29 maggio 2024, n. 223;

viste le Norme di organizzazione della Sezione del controllo sugli enti, di cui alla determinazione n. 10 del 1° marzo 1990 integrata e modificata, con la determinazione n. 177 del 22 dicembre 2025, con la determinazione n. 10 del 29 gennaio 2026 e con la determinazione n. 50 del 19 marzo 2026;

visto il proprio decreto n. 530 del 30 gennaio 2026, recante nota di coordinamento sui gruppi di esame dei referti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti assoggettati al controllo della Corte dei conti *ex* legge n. 259 del 1958;

visto altresì il proprio decreto n. 578 del 3 febbraio 2026, recante precisazioni in ordine alla nota di coordinamento sui Gruppi di esame al Parlamento;

udito il Relatore, Presidente di Sezione Antonello Colosimo;

ritenuta l'esigenza di adottare un nuovo regolamento che risulti maggiormente coerente con l'attuale organizzazione interna della Sezione e che garantisca, altresì, che l'attività di controllo sia improntata alla massima valorizzazione del principio del contraddittorio;



CORTE DEI CONTI

DELIBERA

È adottato il Nuovo Regolamento interno della Sezione di cui all'allegato alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante.

La presente determinazione avrà efficacia dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE RELATORE
Antonello Colosimo
(f.to digitalmente)

depositata in segreteria
DIRIGENTE
Fabio Marani
(f.to digitalmente)

Nuovo Regolamento interno della Sezione, approvato nell'adunanza plenaria del 15 giugno 2026, con determinazione n. 112.

ART. 1 - Composizione della Sezione

1. La Sezione è composta dal Presidente titolare della Sezione (in avanti il "Presidente titolare"), dal Presidente aggiunto e dai magistrati assegnati dal Consiglio di presidenza, valutando anche l'esigenza che nella dotazione organica sia assicurato un contingente di primi referendari e referendari, adeguato al necessario ricambio. Il Presidente titolare cura il coordinamento dell'attività di controllo e presiede i collegi deliberanti, salva la facoltà di designare, per specifiche adunanze e/o camere di consiglio, il Presidente aggiunto.
2. Ai fini della formazione delle composizioni collegiali i magistrati della Sezione sono iscritti, secondo l'ordine alfabetico, in un elenco nel quale vengono annotate le presenze dei singoli alle adunanze ed ai gruppi di esame ai quali essi partecipano nel corso dell'anno.
3. Per l'adozione delle deliberazioni la Sezione si riunisce in adunanza plenaria e in adunanza a composizione ristretta. Le adunanze o le camere di consiglio sono presiedute dal Presidente titolare o dal Presidente aggiunto, in ragione delle ripartite materie di ciascuno, individuate con provvedimento del Presidente titolare. In caso di assenza o di impedimento del Presidente titolare, i collegi sono presieduti dal Presidente aggiunto; in caso di assenza o di impedimento del Presidente aggiunto, i collegi sono presieduti dal magistrato di Sezione più anziano nel ruolo, partecipante al Collegio, che fa organicamente parte della Sezione stessa. Le deliberazioni sono adottate per voto espresso dalla maggioranza dei presenti; se i presenti sono in numero pari prevale il voto del Presidente del Collegio.
4. Il Presidente titolare e il Presidente aggiunto, d'intesa, in ragione delle ripartite materie, convocano le Adunanze e i Collegi della Sezione e iscrivono gli argomenti all'ordine del giorno, nominando altresì i relatori. Di norma è relatore il magistrato che ha redatto il provvedimento iscritto all'ordine del giorno e che ha assunto tale qualità nel relativo gruppo di esame.
5. Per la trattazione di argomenti riguardanti enti soggetti al controllo di cui all'art. 12 della legge n. 259 del 21 marzo 1958 partecipano i magistrati incaricati del controllo sugli enti stessi che non fanno organicamente parte della Sezione.

ART. 2 - Adunanza plenaria

1. La Sezione è convocata in adunanza plenaria quando sono iscritti all'ordine del giorno:
 - a) il programma annuale;

- b) argomenti che riguardano le modalità del controllo o il funzionamento della Sezione;
 - c) argomenti di particolare rilievo, anche deferiti dal Presidente.
2. L'Adunanza plenaria è composta dai magistrati della Sezione nonché, per la trattazione degli argomenti di cui all'art. 1, c. 5, dai magistrati incaricati del controllo che non fanno organicamente parte della Sezione stessa.
3. La Sezione in adunanza plenaria è validamente costituita con numero di presenti pari alla metà più uno dei convocati.

ART. 3 - Adunanza in composizione ristretta

1. L'Adunanza in composizione ristretta è composta da almeno sette magistrati. In ciascuna adunanza in composizione ristretta, il collegio è formato dal Presidente titolare o dal Presidente aggiunto, in relazione alle ripartite materie, e da almeno uno dei magistrati che hanno partecipato ai gruppi di esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Per la restante parte, l'Adunanza è composta dai magistrati della Sezione che registrano il minor numero di presenze nell'elenco di cui all'art. 1, c. 2. Nel caso di parità di presenze, compongono il collegio i magistrati con maggiore anzianità di ruolo.
2. I magistrati che non fanno organicamente parte della Sezione partecipano al collegio nel numero massimo di tre unità.
3. Ove i magistrati che hanno partecipato ai gruppi di esame siano eccedenti rispetto alla consistenza numerica del collegio, ovvero rispetto al limite previsto dal precedente comma 2, da ciascun gruppo sono esclusi, fatta eccezione per i magistrati designati come relatori:
- i magistrati che della Sezione non fanno organicamente parte con minore anzianità di ruolo;
 - i magistrati di Sezione con maggior numero di presenze e, in caso di parità di presenze, i meno anziani nel ruolo.
4. Nel rispetto dei medesimi criteri e limiti sono nominati tre supplenti tra i magistrati più anziani degli esclusi e, ove occorrenti, tra altri magistrati della Sezione.

ART. 4 - Deliberazioni e determinazioni della Sezione

1. Un funzionario incaricato della sezione redige il verbale delle adunanze pubbliche. Per le camere di consiglio, il verbale è redatto da un magistrato a tal uopo designato.
2. Il dispositivo delle deliberazioni che sono assunte in formali determinazioni, sottoscritto dall'estensore e dal presidente del collegio, è conservato presso la segreteria della Sezione.

3. Il dispositivo delle deliberazioni che non sono assunte in formali determinazioni, sottoscritto dall'estensore e dal presidente del collegio, è depositato presso la segreteria della Sezione.

4. Su richiesta di un componente che abbia espresso voto contrario alla deliberazione adottata dal collegio è compilato sommario processo verbale, contenente l'indicazione del dissenziente, della deliberazione in questione, e dei motivi di dissenso, succintamente esposti. Il verbale, sottoscritto dal dissenziente e dal presidente del collegio, è conservato in plico sigillato presso la segreteria della Sezione.

5. Le determinazioni e le relazioni deliberate dal collegio sono versate dall'estensore presso la segreteria della Sezione entro il trentesimo giorno successivo a quello della deliberazione. Le determinazioni, dopo la sottoscrizione dell'estensore e del presidente del collegio, sono depositate presso la segreteria medesima.

ART. 5 - Determinazioni di referto, principio del contraddittorio

1. La Sezione delibera le relazioni sulla gestione degli enti sottoposti al controllo con formale determinazione.

2. La Sezione, nel rispetto del principio del pieno contraddittorio, delibera le relazioni di cui al precedente comma in camera di consiglio, previa adunanza pubblica – ove convocata dal Presidente - alla quale partecipano i rappresentanti dell'ente legittimati ad interloquire - con qualifica di Presidente o Direttore generale dell'ente - nonché i dirigenti di prima fascia dei Ministeri competenti. Le determinazioni di cui al comma precedente sono comunicate, insieme alle relazioni, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, ai Consigli regionali ove interessati al referto, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, ai Ministri cui è attribuito il potere di vigilanza, nonché ai vertici degli enti ai quali le relazioni si riferiscono. Possono essere altresì inviate ad altre amministrazioni e istituzioni pubbliche, ove la Sezione ne ravvisi l'opportunità.

3. Il Presidente titolare può disporre con decreto motivato che il contraddittorio di cui al comma 2 sia svolto in modalità cartolare, ovvero attraverso altre modalità telematiche laddove ciò sia ritenuto maggiormente funzionale a garantire la celerità delle attività della Sezione ovvero sia ritenuto adeguato in relazione alle modalità della specifica attività di controllo, sulla base delle disposizioni adottate dalla Corte dei conti.

ART. 6 - Assegnazione delle funzioni di controllo sugli enti di cui all'art. 2 della legge n. 259 del 1958 e all'art. 3 della legge n. 20 del 1994 e s.m.i.

1. Il Presidente titolare assegna i compiti di controllo ai magistrati della Sezione, previa consultazione degli interessati, assicurando l'equilibrata distribuzione degli incarichi.

2. A ciascun magistrato sono assegnati, per quanto possibile, compiti di controllo su enti appartenenti a raggruppamenti omogenei.
3. Nel rispetto dei precitati criteri è tenuto conto, quando si debba procedere a una scelta tra diversi magistrati, dell'anzianità di ruolo, dell'attività svolta presso la Sezione, di precedenti esperienze e delle preferenze espresse dagli interessati.
4. L'avvicendamento dei compiti di controllo è disposto con la necessaria gradualità, tenendosi conto delle preferenze espresse dagli interessati e del periodo di esercizio del controllo presso i medesimi enti.

ART. 7 - Funzioni di coordinamento del Presidente.

1. Il Presidente titolare convoca i gruppi di cui alle successive disposizioni. Tale facoltà può essere delegata a uno o più magistrati, anche per categorie di enti.
2. I magistrati incaricati di esercitare il controllo con le modalità di cui all'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, possono essere chiamati a partecipare dal Presidente titolare a riunioni di coordinamento, a gruppi di esame ed alle adunanze della Sezione, anche nel caso in cui le riunioni, i gruppi e le adunanze vengano convocati per l'esame di schemi di relazioni su enti ad essi non assegnati.
3. Il Presidente titolare, per l'attività di coordinamento, può avvalersi della collaborazione di magistrati della Sezione. Quando sono nominati dei coordinatori, questi sono preferibilmente delegati alla convocazione dei gruppi, conformemente al precedente c. 1.
4. Il Presidente titolare predispone, per l'esame in adunanza plenaria, il programma annuale della Sezione. In esito a tale deliberazione provvede, con decreto motivato, a dettare disposizioni relative all'individuazione delle attività di controllo oggetto dell'esame dei gruppi nonché alla composizione di questi ultimi, assicurando che ciascun gruppo svolga attività di controllo omogenee in relazione alla complessità, natura, dimensione ed attività svolta dagli enti sottoposti a controllo.
5. Il Presidente titolare assicura il coordinamento, con le altre articolazioni della Corte, delle attività che la Sezione svolge per concorrere a comporre il quadro conoscitivo della finanza pubblica allargata, a norma dell'art. 10-bis c. 2 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (del. SS.RR. n. 14/2000).
6. Il Presidente titolare assicura il coordinamento con la Sezione di controllo per gli affari europei e internazionali per lo svolgimento - nel rispetto del programma annuale coordinato con le linee guida delle Sezioni Riunite ed in connessione con il programma della Corte dei conti europea - di indagini specifiche sulla gestione dei fondi dell'Unione europea, a norma dell'art. 10, c. 3-ter, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (del. SS.RR. n. 14/ 2000).

7. Il Presidente titolare provvede altresì a segnalare alla Sezione di controllo per gli affari europei e internazionali gli atti di gestione contrastanti con norme o principi dell'Unione europea a norma dell'art. 10, c. 3, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (del. SS.RR. n. 14/2000).

8. Ai fini del coordinamento dell'attività di controllo il Presidente titolare convoca incontri e riunioni periodici, anche allo scopo di analizzare eventuali criticità nell'attività di supporto svolta dai funzionari a norma del successivo art. 8 c. 3. A tali riunioni il Presidente titolare può disporre che partecipino i magistrati incaricati del controllo ai sensi dell'art. 12 della legge n. 259 del 1958. A tali fini il Presidente titolare può avvalersi di magistrati di cui al precedente c. 2.

9. I magistrati provvedono in corso di esercizio, a dare tempestiva comunicazione al Presidente delle più rilevanti questioni concernenti la gestione degli enti sottoposti a controllo, anche al fine di promuovere un procedimento di rilievo di cui all'art. 9.

ART. 8 – Istruttoria

1. I magistrati della Sezione programmano l'attività di controllo secondo i principi di economicità, imparzialità e tempestività.

2. Il magistrato relatore, di cui al successivo articolo 11, c. 3, svolge l'istruttoria per acquisire gli elementi informativi necessari per la predisposizione della relazione di controllo, avvalendosi di funzionari a supporto dell'acquisizione dei dati e della revisione dei documenti.

3. Sulla base dei dati emergenti in fase istruttoria, il magistrato istruttore definisce l'oggetto dell'indagine in modo conforme ai contenuti del programma approvato e comunque secondo le direttive per l'elaborazione dei referti impartite dal Presidente titolare, eventualmente integrandolo con gli elementi strettamente connessi al tema o a esso collegati. Le modifiche che non comportano variazioni sostanziali al tema dell'indagine e agli obiettivi originari della stessa possono essere disposte dal magistrato; quelle sostanziali sono sottoposte al Presidente.

4. Il relatore informa l'ente controllato delle criticità riscontrate e formula le conseguenti osservazioni; le eventuali risposte dell'ente sono specificamente valutate dal gruppo d'esame di cui al successivo art. 10, che potrà dare indicazioni anche in ordine alla determinazione di rilievo di cui all'art. 9.

5. Il magistrato istruttore, nell'esercizio delle sue attribuzioni, di concerto con il Presidente, di norma dispone audizioni e può disporre, ispezioni, accertamenti diretti, delegare adempimenti istruttori a funzionari delle pubbliche amministrazioni e avvalersi di

consulenti tecnici ai sensi dell'art. 3, c. 8, della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 come novellata, da ultimo, dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1.

ART. 9- Determinazioni di rilievo

1. Il magistrato che assolve compiti di controllo su un ente, se ravvisa di dover promuovere procedimento di rilievo ai sensi dell'art. 8 della legge n. 259 del 21 marzo 1958 o del c. 8 dell'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e s.m.i. provvede all'istruttoria informandone il Presidente titolare nonché il Presidente aggiunto, qualora si tratti di competenza ripartita, rimettendone allo stesso le risultanze.

2. Ove la questione sia proposta nei confronti di un Ministero il magistrato informa il Presidente titolare, ai fini del coordinamento con eventuali iniziative riguardanti altri enti.

3. Il Presidente, su richiesta del magistrato istruttore, può disporre di procedere ad audizioni di dirigenti e altre figure apicali dell'Ente. Delle audizioni è, di norma, redatto processo verbale a cura del funzionario assegnato al magistrato istruttore per il controllo sull'ente di cui si tratta.

4. Le questioni suscettibili di formare oggetto di rilievo, che richiedono per un esauriente giudizio l'acquisizione di dati valutativi degli enti e dei Ministeri interessati, sono trattate secondo la seguente procedura:

a) il Presidente titolare, ove ritenuto necessario in virtù della complessità o rilevanza della questione, convoca l'adunanza plenaria per l'esame preliminare della stessa;

b) la Sezione, quando ritenga insufficienti i dati necessari per la formulazione del giudizio, può - con propria determinazione - disporre l'acquisizione di ulteriori informazioni, notizie, atti e documenti, ai sensi dell'art. 16 del testo unico n. 1214 del 12 luglio 1934, degli articoli 5, 6 e 12 della legge n. 259 del 21 marzo 1958 e dell'art. 3, c. 8, della legge n. 20 del 14 gennaio 1994;

c) il Presidente titolare, sulla base delle risultanze istruttorie, comunica ai Ministeri e agli enti interessati i termini della questione, richiedendo loro deduzioni entro un termine prefissato; li informa della data di adunanza della Sezione e della facoltà di partecipazione dei soggetti legittimati (Presidente o Direttore generale dell'ente, dirigenti dei Ministeri di prima fascia) per l'esercizio dell'eventuale contraddittorio in forma orale, salvo che ritenga sufficiente il mero contraddittorio cartolare o mediante altre modalità telematiche, nei modi di cui all'art. 5, c. 3;

d) salvo che sia stato disposto il contraddittorio in via cartolare, alla data fissata la Sezione procede in adunanza pubblica, anche con modalità telematiche nei modi di cui all'art. 5, c. 3, all'audizione dei rappresentanti dei Ministeri e degli enti, se presenti; quindi, adotta formale determinazione in Camera di consiglio, nella composizione delimitata ai componenti del

Collegio. Il Presidente può disporre che l'audizione si svolga in camera di consiglio quando vi sia l'esigenza di garantire una più spedita definizione dello schema di referto.

5. Le determinazioni di rilievo sono comunicate ai Ministeri e ai vertici degli enti interessati, nonché ai Presidenti delle Camere del Parlamento quando la Sezione ne ravvisi l'opportunità.

ART. 10 - Gruppi di esame

I magistrati della Sezione e i magistrati che della Sezione non fanno organicamente parte sono chiamati a partecipare a gruppi, per l'esame di argomenti e questioni concernenti gli enti soggetti al controllo, secondo le successive disposizioni.

ART. 11 - Argomenti e questioni concernenti singoli enti o più enti del medesimo raggruppamento

1. Gli argomenti e le questioni sono esaminati da gruppi composti dal Presidente titolare o da un magistrato di cui all'art. 8 c. 2 e - di norma - da magistrati del raggruppamento.
2. I gruppi di esame sono formati da un numero di magistrati di regola non superiore a cinque unità.
3. Relatore è di norma il magistrato incaricato del controllo sull'ente; se vengono in esame più enti, il relatore è designato dal Presidente titolare.
4. Per l'esame di argomenti o questioni concernenti un singolo ente, il gruppo è formato dal relatore e da magistrati del raggruppamento incaricati del controllo su enti che presentano maggior grado di omogeneità.
5. Per l'esame di argomenti o questioni concernenti più enti, il gruppo di esame è formato dal relatore e da magistrati incaricati del controllo sugli enti di cui si tratta.
6. Nel caso di eccedenza numerica dei magistrati rispetto alla prevista consistenza del gruppo di esame, al gruppo partecipano i magistrati della Sezione con il minor numero di presenze risultante dall'elenco di cui all'art. 1 c. 2 e, in caso di parità di presenze, i più anziani nel ruolo; i magistrati che della Sezione non fanno organicamente parte sono designati dal Presidente titolare, secondo criterio di avvicendamento, nelle riunioni dei gruppi di esame.

ART. 12 - Argomenti e questioni di ordine generale o concernenti enti di diversi raggruppamenti

1. Gli argomenti e le questioni sono istruiti ed esaminati da gruppi di magistrati designati dal Presidente titolare, che designa altresì il relatore, sulla base delle indicazioni dei gruppi stessi.

ART. 13 - Organizzazione dei servizi della Sezione

1. L'organizzazione dei servizi della Sezione può formare oggetto di esame di gruppi formati da magistrati della Sezione stessa, ai fini dell'adozione delle soluzioni meglio rispondenti alle esigenze funzionali.

ART. 14 - Norma finale

1. Il Presidente della Corte può presiedere la Sezione nei casi previsti dal regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo (del. SS.RR. n. 14/2000).

Art. 15 - Abrogazioni

1. Il presente testo abroga il Testo coordinato delle modifiche al Regolamento interno della Sezione (det. 10/1990) approvate nell'adunanza plenaria del 22 dicembre 2025 con determinazione n. 177, nell'adunanza plenaria del 29 gennaio 2026 con determinazione n. 10 e nell'adunanza plenaria del 19 marzo 2026 con determinazione n. 50.

CORTE DEI CONTI - SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

